

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 17

Riunione del 26 gennaio 2011

- 16.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **MARIANO SORBELLO** nella qualità di Presidente della **NEW IMAGE VOLLEY GIARRE**;
 - **NEW IMAGE VOLLEY GIARRE** in persona del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-relatore
- Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

--oOo--

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Mariano Sorbello** *"per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto FIPAV e degli artt. 17, 19, 21, 24, e 28, RAT e 55 R.G. e della guida pratica in materia di tesseramento on line, eseguito il tesseramento alla Società New Image Volley Giarre a titolo di prestito dell'atleta Rosario Leotta proveniente dalla ASD Olimpia per la stagione sportiva 2010/2011 mediante la procedura on line senza che l'atleta avesse mai sottoscritto il relativo modulo di prestito in spregio della procedura di tesseramento on line"*;
- **ASD New Image Volley** *"per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto FIPAV e degli artt. 17, 19, 21, 24, e 28, RAT e 55 R.G. e della guida pratica in materia di tesseramento on line, eseguito il tesseramento alla Società New Image Volley Giarre a titolo di prestito dell'atleta Rosario Leotta proveniente dalla ASD Olimpia per la stagione sportiva 2010/2011 mediante la procedura on line senza che l'atleta avesse mai sottoscritto il relativo modulo di prestito in spregio della procedura di tesseramento on line"*

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati del 26 gennaio 2011 alla quale nessuno è comparso per gli incolpati.

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Massimo Caravetta il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre del Presidente Mariano Corbello nonché la multa di € 300 per il sodalizio.

-oOo-

La commissione, letti gli atti del procedimento e valutate le posizioni delle parti,

premessò

- che il presente procedimento trae origine da una un esposto dell'atleta Rosario Leotta del 4.11.2011 e da una comunicazione del Sodalizio incolpato in pari data con cui si afferma che il trasferimento in prestito del Leotta era stato in precedenza inoltrato senza la previa sottoscrizione dell'atleta, per mero errore;
- che in base alle dichiarazioni della società il suddetto trasferimento è stato effettuato in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo tesseramento al possesso del modulo regolarmente firmato dall'atleta;

Considerato

- che i fatti risultano documentalmente accertati e non sono oggetto di contestazione da parte degli incolpati i quali non hanno svolto alcuna difesa nel presente procedimento;
- che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento/trasferimento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica;
- che, tuttavia, la condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo

P.Q.M.

Applica al tesserato Mariano Sorbello la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1; alla società New Image Volley Giarre la sanzione della multa di euro 200,00 (duecento).

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 28 gennaio 2011